

Avv. Elena Spina
Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma
Tel: 06 3741223 - cell. 348 7624764
e-mail: segreteriastudioelenaspina@gmail.com
pec: avvocatessaelenaspina@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. ss.

con contestuale istanza di notifica per pubblici proclami

Per

Puoti Maria(c.f. PTUMRA78M47A512L) nata ad Aversa, il 7 Agosto 1978, residente a Villa di Briano (CE) in Via Raffaele Calderisi, n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Spina (c.f.SPNLNE69L50D086N – pec: avvocatessaelenaspina@pec.it - fax 0637514625), come da delega in calce al presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Viale delle Milizie, 9 – 00192- Roma;

-Ricorrente-

CONTRO

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed ivi domiciliato presso i Suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186- Roma;

-Resistente-

e nei confronti di

Di Resta Rosa

Marchitelli Ilaria

Cepparullo Rita

nonchè

di tutti i Docenti per la classe di concorso EEEE- Scuola Primaria che hanno presentato la domanda di mobilità straordinaria 2016/2017 e la domanda di mobilità 2017/2018 e



che sarebbero pregiudicati nella assegnazione alla sede definitiva e nella graduatoria di mobilità in esito alla procedura della mobilità di cui ai relativi Contratti Integrativi della Mobilità, dall'accoglimento del presente ricorso

-Contro interessati-

FATTO

1. La ricorrente è una docente immessa in ruolo per la classe di concorso EEEE Scuola Primaria in esito al Piano Straordinario disciplinato dalla Legge 107/2015 art. 1, comma 98, lettera B). Più specificatamente, la stessa è stata assunta a titolo di docente precaria, iscritta a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1 comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (successivamente definita "Gae").
2. Al momento della proposta di assunzione la ricorrente risultava inserita nella Gae **della Provincia di Caserta**, con il punteggio con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.
3. In esito al procedimento di mobilità obbligatoria di cui all'O.M. n. 241 dell'8 Aprile 2016 si è vista erroneamente assegnare nella Provincia di Roma **all'Ambito LAZ0000012 presso l'Istituto RIANO – LA ROSTA**. Dagli elenchi di trasferimento nella Provincia di Caserta, per la classe di concorso EEEE posto comune Scuola Primaria, la ricorrente ha potuto verificare ed accertare che altri Docenti, partecipanti alla medesima fase di mobilità, pur possedendo un punteggio ed una posizione inferiore o pari, sono stati assegnati nella provincia di **Caserta CAMP. AMB. 0008, ambito indicato come prima scelta** nella domanda di mobilità della ricorrente (si veda: Docente **Marchitelli Ilaria con punti 15; ed ancora Di Resta Rosa con punti 15, Cepparullo Rita con punti 19** e tantissimi altri con punti tutti inferiori al punteggio della ricorrente come dimostra la documentazione allegata).
4. La stessa oggi ha dovuto nuovamente ripresentare la propria domanda di trasferimento interprovinciale, partendo dalla errata sede di assegnazione **di Riano**. La ricorrente è tornata, infatti, a presentare domanda di mobilità ex O.M. n. 221/2017, ma **anche in occasione del nuovo procedimento di mobilità di cui al**



Contratto collettivo integrativo dell'11 aprile 2017 l'Amministrazione ha rinnovato le errate determinazioni e la sua posizione, non rimane corretta e parte già inficiata dalle errate determinazioni a monte appena descritte, così che la Docente si è vista **erroneamente e nuovamente assegnare presso l'Ambito LAZ000012 Istituto RIANO – LA ROSTA.**

5. È opportuno sottolineare come la procedura, infatti, sia stata caratterizzata da errori gravissimi dovuti al cattivo funzionamento dell'algorithm utilizzato dal Miur. E' stata emessa la comunicazione del MIUR sin dal 6/09/2016 agli uffici Scolastici inerente lo spostamento in autotutela dei trasferiti su ambito a punti 0 che dimostra le gravissime irregolarità di tutto il procedimento. Il Ministero in buona sostanza ha preso atto dell'esistenza di anomalie nel sistema informatico adottato, ed in particolare relativamente all'algorithm utilizzato, anomalie così gravi che posizioni con punteggio “0” hanno visto accolta la domanda di mobilità. In esito a questa verifica sono stati adottati provvedimenti che hanno autorizzato nuove assegnazioni e nuovi elenchi della mobilità, ma soltanto per alcuni docenti, elenchi costituiti a seguito della presa d'atto del Ministero dell'istruzione di errori nel procedimento connessi come detto alla utilizzazione di un algorithm informatico incongruente così come risulta dalla nota inviata ai Sindacati nazionali in cui si ammette l'errore per 2.600 unità e si ammette il parziale rinnovo della mobilità.
6. Diversi Giudici del Lavoro hanno già avuto modo di pronunciarsi sulla questione, accertando l'illegittimità dei provvedimenti di trasferimento ed accogliendo i ricorsi proposti dai diversi docenti. Da ultimo si veda **la sentenza n. 723 del 5 Ottobre 2017, con la quale il Tribunale di Bergamo, Sez. Lavoro, ha ribadito che “in tema di mobilità obbligatoria per l'anno 2016/2017, il docente ha diritto al trasferimento secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità e con l'assegnazione della sede scolastica sulla base delle preferenze espresse e del punteggio”**. Anche il Tribunale di Ravenna, Sez. Lav., 13 Giugno 2017 con sentenza n. 224 ha precisato come ***“l'insegnante che proveniente da Gae, ha partecipato alla procedura di assunzione straordinaria di cui alla L. n. 107/2015, nonché alla successiva fase (C) di mobilità obbligatoria, ha diritto di essere assegnato all'ambito espresso in via di preferenza per il quale ha il punteggio più alto”***. Così



anche il Tribunale di Vercelli, con ordinanza cautelare del 03.01.2017, ha precisato che il criterio da seguire per la mobilità per l'A.S. 2016/2017 e quello del maggior punteggio poiché *“non si può non considerare che si trattava di mobilità obbligatoria riferita a sede per la quale è previsto il vincolo di permanenza triennale su tutto il territorio nazionale, con il rischio che docenti con punteggio più alto trovassero collocazione inferiore rispetto a docenti con punteggio più basso”*. Ed ancora il Giudice del Lavoro di Trani precisa che *“dall’esame della documentazione agli atti agevolmente si riscontrano i nominativi degli insegnanti che, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello di (...) hanno ottenuto l’assegnazione in una scuola primaria facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice istante per le esigenze di ricongiungimento familiare. Tale disparità di trattamento è rilevabile non solo nei primi ambiti di preferenza scelti dalla ricorrente, ma anche per gli altri ambiti territoriali scorrendone l’ordine di preferenza fino ad arrivare a quello erroneamente assegnato. Non vi è dubbio che nella specie l’Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l’amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi (...)”* (Trib. Civ. di Trani, Sez. Lav., ordinanza del 16.09.2016).

7. Oltre all’ingiustizia di vedersi trasferita in un ambito territoriale diverso da quello scelto secondo gli ordini di preferenza, nonché dalla provincia di inserimento in Gae, e di vedersi scavalcare da Docenti che presentano un punteggio inferiore al suo, la ricorrente **NON SI È VISTA RICONOSCERE IL PUNTEGGIO CHE LE SPETTA** per il servizio pre-ruolo svolto presso l’Istituto paritario Aladdin di Aversa.
8. Come dimostra la documentazione depositata in giudizio, la ricorrente ha prestato servizio per 1 anno **presso la Scuola Paritaria Aladdin anno scolastico 2008/2009**.
9. Si precisa infatti che, prima dell’assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, l’odierna ricorrente ha ottenuto, attraverso le domande di aggiornamento della GAE, il punteggio dovuto per servizio pre-ruolo



prestato presso scuole paritarie ed è anche in forza di tale punteggio che la Docente Puoti ha ottenuto l'assunzione a tempo indeterminato.

10. È noto come le tabelle di valutazione dei titoli di cui alle Norme Comuni in allegato al CCNI 2016/2017 mobilità hanno stabilito che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”*, senza menzionare, per l'effetto, il servizio pre ruolo reso presso istituti scolastici paritari. **Anche in occasione del nuovo procedimento di mobilità di cui al Contratto collettivo integrativo dell'11 aprile 2017** l'Amministrazione ha rinnovato le errate determinazioni già lamentate e specifica che: *“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato: fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.)”*. La posizione della ricorrente inoltre partiva già inficiata dalle errate determinazioni a monte.
11. Come detto, mentre il servizio prestato presso la scuola paritaria di Aversa (CE) presso l'Istituto Paritario “Aladdin” è stato inserito nel computo del punteggio dell'insegnante all'esito della procedura di assunzione a tempo indeterminato di cui alla L. n. 107/2015 art. 1 co. 98 lett. c (in fase C), al contrario, all'esito della domanda di mobilità non avendo potuto inserire il punteggio derivante da servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie, esso non è stato riconosciuto.
12. Qualora all'insegnante fosse stata concessa la possibilità di inserire il predetto punteggio ulteriore (di n° 3 punti) ottenuto per avere prestato servizio pre ruolo nella scuola paritaria detta, **la stessa avrebbe ottenuto senz'altro il maggior punteggio di 53 punti (44 già attribuiti, 6 per il ricongiungimento e 3 per il servizio paritario – 3 per l'anno di servizio svolto presso la scuola Aladdin)** e per l'effetto l'assegnazione in una sede scolastica più vicina a quella di residenza propria, legittimamente connessa alla consueta provincia di servizio e di inserimento in Gae e alle proprie **esigenze di vita familiare, considerata anche l'esigenza e la legittima aspettativa di insegnare nella propria provincia dove vive col proprio coniuge ed i figli minori Ester e Cesare. In particolare, il figlio Cesare a causa dell'assenza della madre soffre di un disturbo del comportamento, come da certificato**



medico allegato, disturbo che può essere sopperito solo con la presenza dal genitore, punto di riferimento fondamentale soprattutto nei primi anni di vita del proprio figlio.

13. E' utile specificare che anche tale questione giuridica è già stata affrontata dalla giustizia sia ordinaria sia amministrativa e attraverso numerosissime pronunce sono stati individuati, oltre che gli errori gravissimi nel procedimento generale e dell'utilizzo di un errato algoritmo informatico, anche i principi fondamentali dell'Ordinamento che regolano la materia. Da ultimo il Tribunale di Trieste, sez. Lavoro, con **Sentenza n. 208 del 19 Luglio 2017 nel ricorso rg. n. 303 del 2017** ha osservato che: *“Risulterebbe, del resto, del tutto irragionevole, anche nella prospettiva di una interpretazione sistematicamente coerente, equiparare il servizio reso nelle scuole paritarie a quello svolto nelle scuole statali ai fini della progressione nelle graduatorie ad esaurimento, al fine, dunque, di ottenere l'immissione in ruolo nelle scuole statali – secondo la normativa sopra richiamata – (come pacificamente avvenuto nel caso di specie, in cui la ricorrente era pacificamente collocata nelle GAE con 149 punti conteggiati anche in relazione al servizio pre ruolo prestato negli Istituti paritari e per tal via ha ottenuto l'immissione in ruolo in scuole statali) e non valutarlo, viceversa, nel contesto del medesimo quadro normativo di riferimento volto alla equiparazione dei due sistemi, ai fini della mobilità di cui si discorre, peraltro successivamente all'immissione nei ruoli del sistema scolastico statale della docente che vi ha avuto accesso valorizzando anche il servizio pre ruolo negli Istituti paritari. (...) **A fronte del descritto quadro normativo, deve, dunque, ritenersi illegittima la disposizione del CCNI che regola la mobilità 2006/2017 e di quello che regola la mobilità 2017/2018, nella parte in cui escludono l'attribuzione di punteggio al servizio pre ruolo prestato negli Istituti paritari laddove, viceversa, al servizio pre ruolo prestato in Istituti statali viene attribuito un punteggio. Ed invero, tali disposizioni, nella parte in cui escludono l'attribuzione di punteggio per il servizio pre ruolo prestato negli Istituti paritari e al contrario lo riconoscono per gli istituti statali, contrastano con il “principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche” enucleabile, secondo la giurisprudenza sopra***



*citata, dall'assetto delle fonti primarie. Alla luce del quadro che precede deve escludersi che sia suscettibile di assumere rilievo, ai soli fini della mobilità (di docente già immesso in ruolo), il diverso sistema di reclutamento nei due ordini di Istituti, laddove tale elemento è stato ritenuto irrilevante dallo stesso legislatore in relazione all'attribuzione di punteggi nell'ambito delle graduatorie che consentono l'immissione in ruolo nelle scuole statali (art. 2, comma 2, DL 255/2001 cit.). Ebbene, tenuto conto che l'art. 40, comma 1 ultimo capoverso, del d.lgs. 165/2001 prevede che "Nelle materie della mobilità la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge" e che il comma 3 quinquies del medesimo prevede che "Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile" deve ritenersi che i CCNI richiamati, nella parte in cui escludono in relazione al servizio pre ruolo svolto nelle scuole paritarie l'attribuzione di punti viceversa previsti per il pre ruolo nelle scuole statali violino – in una materia, quella della mobilità, in cui la contrattazione collettiva è espressamente ammessa nei soli limiti previsti dalla legge – l'assetto normativo che precede". Tale orientamento è conforme a quanto disposto dal **Tribunale Lavoro di Milano, sez. Lavoro, Ordinanza del 20/07/2016 proc. n. 6202/2016 R.G.n. 6202/2016**: "non possono residuare dubbi circa l'illegittimità con riguardo alle molteplici disposizioni normative in materia di parità scolastica della contestata disposizione del contratto collettivo integrativo che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio in sede di mobilità per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari (...) **la mancata attribuzione nell'ambito della procedura di mobilità per cui è causa di 24 punti per gli 8 anni di servizio svolto nel paritario non può che comportare la minaccia del pregiudizio per la ricorrente con specifico riferimento al richiesto trasferimento in Sicilia...** d'altrocanto numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni di urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi pregiudizi alla vita familiare e di relazione non risarcibili per equivalente: Tribunale di Roma Sez. Lavoro Ordinanza Cautelare del 26 gennaio 2000, nello stesso senso ex multis Tribunale Lavoro di Roma 20 gennaio 2011; Trib Agrigento Sez Lavoro Ordinanza Cautelare del 28 marzo 2001;*



Ord. Cautelare di Tivoli 4 febbraio 2016". Dello stesso tenore le pronunce del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, Ord. del 6/09/2016 (proc. n. 17451/2016) Tribunale di Lanciano - Sez. Lavoro Ord. del 4/11/2016 (proc. n. 591/2016) Tribunale di Lecce – Sez. Lavoro, Ord. del 4/11/2016 (proc. n. 11404/2016 R.G.); Tribunale di Caltagirone – Sez. Lavoro, Ord. 11/07/2016 (proc. n. 535/2016 R.G.; Tribunale di Roma, I Sezione Lavoro, con sentenza numero 2652/2017).

La ricorrente agisce in questa sede per vedere accertare il proprio diritto, mentre i provvedimenti adottati dall'Amministrazione convenuta, del tutto infondati, contraddittori e privi di istruttoria e motivazione meritano di essere disapplicati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DELLA MOBILITÀ, NONCHE' DELLA STESSA O.M. 241/2016. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO E MANCATO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

Il procedimento di mobilità di cui all'O.M. n. 241 del 2016 è gravato da profili di illegittimità e dall'erroneità del procedimento e dell'algoritmo informatico utilizzato. Come ricostruito in fatto è emerso che la fase di mobilità è stata inficiata da errori e irregolarità relative al cattivo funzionamento del sistema informatico, irregolarità che sono state documentate dallo stesso Miur, come risulta dalla nota citata consegnata ai Sindacati, un documento che ammette incongruenze per 2.600 posizioni lavorative, dovute a mal funzionamento dell'algoritmo informatico attraverso il quale il Ministero ha gestito questo procedimento. In esito alla verifica del cattivo funzionamento del sistema informatico, il Miur ha modificato la destinazione di centinaia di docenti senza previamente riesaminare il procedimento e ristabilire criteri adeguati, ma soprattutto senza risolvere tutte le posizioni errate, tra cui quella della ricorrente. Sul punto il legislatore della nuova L. n. 241/90 ha espresso i seguenti principi fondamentali: *“L'esercizio dell'autotutela da parte della pubblica amministrazione- ancor prima della norma posta dall'art. 21 nonies della l. 7.8.1990 n. 241 (introdotta dalla l. 2005 n. 15) - è stato subordinato dalla giurisprudenza (cfr. ex multis Cons. St. Sez. V, 11.6.2001 n. 3130) a rigorose regole: a) l'obbligo della motivazione; b) la presenza di concrete ragioni di pubblico interesse, non riducibili alla*



mera esigenza di ripristino della legalità; c) la valutazione dell'affidamento delle parti private destinatarie del provvedimento oggetto di riesame, tenendo conto del tempo trascorso dalla sua adozione; d) il rispetto delle regole del contraddittorio procedimentale; e) l'adeguata istruttoria." (Tar trentino Alto Adige 2 gennaio 2007, n.4). Occorre, infatti, una valutazione di preminenza dell'interesse pubblico che non può identificarsi nella mera difficoltà di gestione e che, **nel nostro caso, è del tutto mancato MENTRE DAVANTI ALL'ERRORE E ALLA IRREGOLARITA' SI SAREBBE DOVUTO RIESAMINARE TUTTO IL PROCEDIMENTO, COSI' DA GARANTIRE IL PARI TRATTAMENTO DEGLI INTERESSATI E LA LEGITTIMA ASPETTATIVA AD UN PROCEDIMENTO COMPRENSIBILE E TRASPARENTE.**

Ciò nonostante, il MIUR, ha proseguito nell'errore e anche in aperta violazione del generale principio dello scorrimento delle graduatorie della mobilità, espressione del più elevato principio di imparzialità e buon andamento della PA sancito dall'art. 97 della Cost., **ha consentito l'assegnazione nell'ambito di Caserta a posizioni di docenti titolari di punteggio inferiore a quello della ricorrente.** Il trasferimento presso un Ambito Territoriale dello Stato deve infatti necessariamente avvenire nel rispetto del punteggio riconosciuto ad ogni candidato e delle preferenze territoriali rispettivamente espresse, dando prevalenza al punteggio più alto. Nel rispetto di tale principio deve valutarsi che l'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo prevede che *"la mobilità avverrà secondo un **ordine di preferenza** tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio"*. L'allegato 1 del CCNI, avente ad oggetto *"ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo"*, con specifico riferimento alla fase C ha infatti stabilito che *"per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica**"*. Ciò detto, considerata la possibilità riconosciuta ad ogni docente di esprimere con la propria domanda diverse preferenze territoriali con indicazione di un personale ordine di gradimento, **e tenuto conto della prevalenza del punteggio più alto, il MIUR era tenuto a procedere con i trasferimenti iniziando dal candidato cui era stato**



attribuito il punteggio maggiore e scorrendo l'ordine di preferenza degli Ambiti e delle Provincie dallo stesso espressi, fino all'assegnazione del primo posto disponibile;
successivamente si sarebbe dovuti passare all'esame della posizione del candidato successivo, avente punteggio inferiore, procedendo nelle medesime modalità su descritte e così via. Procedimento che, però, non è stato eseguito correttamente considerato che **LA RICORRENTE SI E' VISTA TRASFERIRE A RIANO E CHE ALTRI DOCENTI PARTECIPANTI ALLA MEDESIMA FASE DI MOBILITÀ, PUR POSSEDENDO UN PUNTEGGIO ED UNA POSIZIONE INFERIORE O PARI A QUELLO DELLA RICORRENTE SIANO STATI TRASFERITI NELLA PROVINCIA DI CASERTA.**

Sul punto occorre precisare che il Tribunale di Vercelli, con ordinanza cautelare del 03.01.2017, ha precisato che il criterio da seguire per la mobilità per l'A.S. 2016/2017 è quello del maggior punteggio poiché **“non si può non considerare che si trattava di mobilità obbligatoria riferita a sede per la quale è previsto il vincolo di permanenza triennale su tutto il territorio nazionale, con il rischio che docenti con punteggio più alto trovassero collocazione inferiore rispetto a docenti con punteggio più basso”.**

Diversi Giudici del Lavoro hanno pertanto avuto modo di pronunciarsi già sulla questione, accertando l'illegittimità dei provvedimenti di trasferimento ed accogliendo i ricorsi proposti dai diversi docenti. Recentemente con **sentenza n. 723 del 5 Ottobre 2017, il Tribunale di Bergamo, Sez. Lavoro, ha ribadito che “in tema di mobilità obbligatoria per l'anno 2016/2017, il docente ha diritto al trasferimento secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità e con l'assegnazione della sede scolastica sulla base delle preferenze espresse e del punteggio”.** Anche il Giudice del Lavoro di Salerno dopo aver rilevato che *“appare evidente che la ricorrente nelle medesime condizioni delle altre insegnanti individuate come controinteressate, pur avendo conseguito un punteggio superiore, in assenza di altre condizioni, si è vista scavalcare e non ha ottenuto l'insegnamento della lingua inglese in Campania, in uno degli ambiti territoriali nei quali sono stati coperti nella scuola primaria i posti di lingua inglese assegnati alle controinteressate, con punteggio inferiore”*, ha chiarito che *“risultano (...) illegittimi e lesivi i provvedimenti che hanno disposto il trasferimento della ricorrente” (Trib. Civ. Salerno, Sez. Lav., ordinanza del 01.09.2016, n. cron. 22967/16)*”. Ed ancora il Giudice del Lavoro di Trani precisa che *“dall'esame della documentazione agli atti agevolmente si*



riscontrano i nominativi degli insegnanti che, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello di (...) hanno ottenuto l'assegnazione in una scuola primaria facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice istante per le esigenze di ricongiungimento familiare. Tale disparità di trattamento è rilevabile non solo nei primi ambiti di preferenza scelti dalla ricorrente, ma anche per gli altri ambiti territoriali scorrendone l'ordine di preferenza fino ad arrivare a quello erroneamente assegnato. Non vi è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi (...)" (Trib. Civ. di Trani, Sez. Lav., ordinanza del 16.09.2016).

II. ILLEGITTIMITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CCNI MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA PER L'A.S. 2016/2017 DEL 8/04/2016 E DELLE TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI INSERITE NELLE NORME COMUNI IN ALLEGATO AL CCNL MOBILITÀ, NONCHE' DELLE DISPOSIZIONI DEL CCIN MOBILITA' E DELLA ORDINANZA DI MOBILITA' PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 NELLA PARTE IN CUI VIENE STABILITO CHE "IL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE PARITARIE NON È VALUTABILE" - ILLEGITTIMITÀ DELLE DISPOSIZIONI PER CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. E CON L'ART. 97 COST.

Lo svolgimento dell'insegnamento presso istituti paritari trova piena giustificazione nella normativa vigente che, a partire dall'anno 2000, con l'approvazione della L. 62/2000 – Norme per la parità scolastica - e del D.L. 255/2001, conv. in L. 333/01 ha stabilito che “i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole paritarie”.

Dal punto di vista normativo si evidenzia che la citata legge 62/2000 ha riconosciuto completa parità relativamente all'offerta formativa tra le scuole paritarie e quelle statali.



Tale principio sancito dalla legge è ormai consolidato nel nostro ordinamento. Per mero zelo difensivo si precisa che in sede di concorsi pubblici del personale docente sono state applicate tali disposizioni normative, essendo stabilito che nelle tabelle di valutazione dei titoli di merito il punteggio acquisito nelle scuole paritarie veniva valutato alla stessa stregua di quello acquisito nelle scuole statali “nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado”.

La legge 107/2015, art. 1 comma 108, prevede che i candidati assunti dalle graduatorie ad esaurimento nelle fasi B e C (come il caso che ci occupa) ottengono la sede definitiva mediante la procedura di mobilità che è estesa su tutto il territorio nazionale: “*i docenti di cui al comma 96 lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzione ai sensi del comma 98, lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria (come l’odierna ricorrente) per l’a.s. 2015/2016 partecipano per l’a.s. 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale*”.

La procedura di mobilità è stata segnatamente disciplinata dal CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2016/2017 del 8/04/2016 che ha stabilito quanto segue: “gli assunti nell’a.s. 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, parteciperanno alla mobilità territoriale...”. La graduatoria della mobilità per individuare gli aventi diritto ai trasferimenti in relazione ai posti effettivamente disponibili, in base al citato CCNI, è stata effettuata attribuendo dei punti in relazione a diverse circostanze, tra le quali è stato previsto il servizio pre ruolo prestato dall’insegnante, con l’attribuzione di n° 3 punti per ogni anno di servizio pre ruolo.

Tuttavia, nelle tabelle di valutazione allegate alle Norme Comuni al predetto CCNI, in modo del tutto inspiegabile, illegittimo e giuridicamente immotivato è stato stabilito che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”.

Anche il nuovo procedimento di mobilità rinnova queste disposizioni incoerente con la corretta lettura dell'Ordinamento vigente.

Tali disposizioni sono infatti macroscopicamente illegittime ed hanno indotto numerosi docenti a proporre ricorsi volti alla disapplicazione delle disposizioni ritenute ingiuste poiché lesive del diritto soggettivo dell’insegnante alla corretta valutazione dei requisiti



personali posti alla base della domanda di mobilità, nonché in palese violazione con l'art. 3 e con l'art. 97 Cost., nonché con la legge 62/2000 e con l'art. 2 comma 2 del D.L. 255/2001.

Le ragioni giuridiche poste alla base della discriminazione tra il servizio reso in scuole statali e quello prestato presso istituti paritari sono giuridicamente illegittime, nonché illogiche ed infondate e vanno disattese da codesto Giudice, con l'emissione del provvedimento di disapplicazione delle norme citate.

Il disposto del CCNI sulla mobilità di cui si chiede la disapplicazione contrasta sia con i principi generali dell'Ordinamento che con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della P.A. (art. 3 e 97 Cost.) per effetto della palese violazione della normativa che ha sancito l'equiparazione tra il servizio prestato presso scuole statali e paritarie, i cui principi sono ormai consolidati anche in giurisprudenza (Cons. di Stato 1102/2002).

Ne discende che il servizio prestato dall'insegnante nella citata scuola paritaria deve essere equiparato a tutti gli effetti – anche ai fini della domanda di mobilità e della ricostruzione di carriera – a quello prestato presso scuole statali - così come è avvenuto in sede di valutazione dei titoli che hanno condotto all'assunzione degli insegnanti, come sopra evidenziato.

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa”* (**Cons. di Stato sent. n. 1102/2002**), negli stessi termini si è pronunciata la giurisprudenza del lavoro con la **Sentenza n. 64/2014 emessa dal Tribunale di Rimini**, che ha statuito quanto segue: *“va rimarcato come proprio la legge 62/2000 che come è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già riconosciute ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che: i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre*



2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 04/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della legge 62/2000 mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.lgs. n 297/1994”.

Ne discende l'assoluta illegittimità ed illogicità della disposizione di cui al CCNI sulla mobilità che esclude dal computo del punteggio ai fini della domanda di mobilità per gli insegnanti, il punteggio ottenuto dagli stessi per il servizio pre ruolo prestato presso istituti scolastici paritari. La normativa di cui si chiede la disapplicazione conduce alla violazione degli art. 3 e 97 Cost., essendo palesemente contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità e buon andamento della P.A., a causa della chiara discriminazione dell'insegnante, sia ai fini della domanda di mobilità che della ricostruzione della carriera - giuridica ed economica - essendo i servizi prestati presso scuole paritarie equiparati per legge a quelli prestati presso istituzioni scolastiche statali.

Recentemente diversi tribunali hanno emesso pronunce in tal senso, riconoscendo l'illegittimità di tale normativa ed ordinando, per l'effetto, alle amministrazioni scolastiche convenute, previa disapplicazione della normativa citata, la rettifica del punteggio dell'insegnante in sede di graduatoria di mobilità, previa attribuzione del punteggio ottenuto per servizi pre ruolo prestati presso scuole paritarie. (cfr. Tribunale di Caltagirone – Sez. Lavoro, Ord. 11/07/2016 (proc. n. 535/2016 R.G. – Tribunale di Milano – Sez. Lavoro, Ord. del 20/07/2016 (proc. n. 6202/2016 R.G.), Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, Ord. del 6/09/2016 (proc. n. 17451/2016), Tribunale di Lanciano - Sez. Lavoro Ord. del 4/11/2016 (proc. n. 591/2016) Tribunale di Lecce – Sez. Lavoro, Ord. del 4/11/2016 (proc. n. 11404/2016 R.G.) Il Tribunale di Roma, I Sezione Lavoro, con sentenza numero 2652/2017) Si veda anche il **Tribunale Lavoro di Milano Ordinanza n. 6202/2016**: *“non possono residuare dubbi circa l'illegittimità con riguardo alle molteplici disposizioni normative in materia di parità scolastica della contestata disposizione del contratto*



collettivo integrativo che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio in sede di mobilità per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari (...) la mancata attribuzione nell'ambito della procedura di mobilità per cui è causa di 24 punti per gli 8 anni di servizio svolto nel paritario non può che comportare la minaccia del pregiudizio per la ricorrente con specifico riferimento al richiesto trasferimento in Sicilia.. d'altro canto numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni di urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi pregiudizi alla vita familiare e di relazione non risarcibili per equivalente: Tribunale di Roma Sez. Lavoro Ordinanza Cautelare del 26 gennaio 2000, nello stesso senso ex multis Tribunale Lavoro di Roma 20 gennaio 2011; Trib Agrigento Sez Lavoro Ordinanza Cautelare del 28 marzo 2001; Ord. Cautelare di Tivoli 4 febbraio 2016” ed Il Tribunale del Lavoro di Prato ha chiaramente specificato che: “preso atto di ciò, a parere di questo Giudicante, non sussistono ragioni giuridiche per escludere l'efficacia della suddetta disposizione legislativa rispetto alla formazione delle graduatorie di mobilità, limitandola per converso alla sola formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale”, il giudice continuando nella disamina della vicenda puntualizza anche che: “né, per escludere la valutazione del servizio di cui trattasi ai fini che ci occupano, si potrebbe fondatamente valorizzare il riferimento operato dagli artt. 360, commi 6 e 485, del D.lgs. n. 297/94 al riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate", essendo, ad avviso del Tribunale, del tutto evidente che la disposizione, che utilizza una terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, oggi non possa che trovare applicazione nei confronti delle scuole "paritarie".

Tutto ciò premesso, la parte ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, propone

RICORSO

Al Tribunale Civile di Tivoli, Sezione Lavoro, in funzione di Giudice Unico affinché convocate le parti dinanzi a sé, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti e previa discussione, in accoglimento del presente ricorso, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI



Piaccia al Tribunale adito in funzione di Giudice Unico, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, previa disapplicazione, ove occorra, del CCNL – Comparto Scuola Parte normativa e II Biennio Economico 2006/2009 vigente e di ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo presupposto conseguente ed altrimenti connesso, ivi compreso ove necessario il contratto sulla mobilità territoriale per l'anno scolastico 2016/2017, nonché il contratto integrativo sulla mobilità per l'anno scolastico 2017/2018, le O.O.M.M. del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nn. 241/2016 e n. 221/2017, previa la disapplicazione - ex art. 40 ult. cpv. D.lgs n. 165/2001 - delle disposizioni di cui al CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2016/2017 e seguenti del 8/04/2016 e 2017/2018 nella parte in cui sia stato applicato erroneamente alla posizione della ricorrente nonché la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 97 Cost.:

– **accertare il diritto della ricorrente alla corretta assegnazione della sede definitiva in base al proprio punteggio ed ordinare alla convenuta amministrazione il riesame della posizione della ricorrente e la rettifica della sua posizione ai fini della corretta assegnazione della sede definitiva ex art. 1, comma 108 Ln. 107/2015 ed ai fini della redazione della graduatoria per la mobilità per gli a.s. 2016/2017, nonché per l'anno 2017/2018 e seguenti provvedendo alla assegnazione definitiva della ricorrente nella sede di insegnamento dell'Ambito Territoriale di CASERTA – CAMPANIA AMBITO 0008 - corrispondente all'effettivo punteggio della stessa e/o, comunque, in subordine, in altri Ambiti indicati dall'insegnante nella domanda di mobilità, in ordine di preferenza, tenuto conto dell'effettiva priorità in base al punteggio, con l'attribuzione ai fini del procedimento di assegnazione della sede definitiva di cui alla O.M. 241/2016. Si rappresenta che l'erronea posizione nel procedimento 2016 ha pregiudicato e condizionato necessariamente anche la nuova procedura di mobilità di cui alla O.M. 221/2017, considerato che la ricorrente ha dovuto in questo anno scolastico in ogni caso effettuare una domanda di mobilità interprovinciale che la costringe a chiedere un trasferimento da una provincia già distante dalla sua provincia di insegnamento in modo errato ed abnorme.**



– **ordinare alla convenuta amministrazione il riesame della posizione della ricorrente e la rettifica della sua posizione inserendo il giusto punteggio relativo al servizio pre ruolo** – corrispondente a ulteriori n.3 punti (oltre i 50 già assegnati e parziali) – prestato dalla ricorrente nell’anno scolastico 2008/2009 presso l’istituto scolastico paritario Aladdin, ai fini della corretta assegnazione della sede definitiva ex art. 1, comma 108 Ln. 107/2015 ed ai fini della redazione della graduatoria per la mobilità per gli a.s. 2016/2017, nonché per l’effetto per l’anno 2017/2018 e seguenti.

– **ordinare alle Amministrazioni scolastiche convenute l’assegnazione della ricorrente nella sede di insegnamento CAMPANIA AMBITO 0008 corrispondente all’effettivo punteggio della stessa e/o, comunque, in subordine, in altri Ambiti indicati dall’insegnante nella domanda, in ordine di preferenza, tenuto conto dell’effettivo punteggio, con l’attribuzione ai fini del procedimento di assegnazione della sede definitiva di cui alla O.M. 241/2016 di un totale di punti 53 di cui 3 punti ottenuti per servizio pre ruolo prestato presso la citata scuola paritaria.**

– In via ulteriormente subordinata, si chiede la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l’esame delle eccezioni di illegittimità costituzionale dell’impianto normativo che fonda i provvedimenti in questione ove dovesse autorizzare le determinazioni amministrative qui descritte, in particolare per la irragionevolezza e illegittimità costituzionale della normativa contenuta nell’art. 1 commi 95-108 L. n.107 del 13 luglio 2015 G.U. 30 luglio 2015 n.175, ove siano interpretate in *violazione degli artt. 2,3, 9 34, 33, 51, 97 e117 Cost. considerato che con gravissima disparità di trattamento chi ricorre vedrebbe definitivamente preclusa ogni concreta possibilità di concorrere in pari opportunità e uguaglianza al canale di reclutamento straordinario e che il sistema si presenta costituzionalmente illegittimo per violazione dei principi della ragionevolezza, della non discriminazione, del buon andamento e della imparzialità e legittimo affidamento.*

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Data l’impossibilità di individuare esattamente gli indirizzi anagrafici di tutti i Docenti per la classe di concorso EEEE Scuola Primaria posto comune che hanno presentato la domanda di mobilità straordinaria 2016/2017 e la domanda di mobilità 2017/2018 che sarebbero



pregiudicati nella assegnazione alla sede definitiva e nella graduatoria di mobilità in esito alla procedura della mobilità di cui ai relativi Contratti Integrativi della Mobilità, dall'accoglimento del presente ricorso e che quindi la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. si rende opportuna e necessaria **si chiede che la S.V. voglia autorizzare la notifica del suesteso atto introduttivo e decreto di fissazione di udienza per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., indicando i modi che ritenga più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli interessati.**

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed il valore della controversia è indeterminabile ed è dovuto un contributo pari a 259,00 euro, ma la ricorrente ha diritto all'esenzione dal versamento del relativo C.U. per ragioni di reddito come da allegata autocertificazione.

Con vittoria di spese, competenze e onorari.

In via istruttoria

000 Indice atti e documenti;

001 Ordinanza Ministeriale n. 241/2016;

002 CCNL – Comparto Scuola Parte normativa e II Biennio Economico 2006/2009 vigente;

003 Contratto Integrativo sulla mobilità territoriale per l'anno scolastico 2016/2017;

004 Ordinanza Ministeriale n. 221/2017;

005 Contratto Integrativo sulla mobilità territoriale per l'anno scolastico 2017/2018;

006 Domanda di mobilità 2016/2017;

007 Domanda di mobilità 2017/2018;

008 Certificato di servizio prestato presso l'istituto paritario Aladdin di Aversa;

009 Bollettini movimenti mobilità classe concorso EEEE Regione Campania per l'anno scolastico 2016/2017;

010 Elenco Docenti con punteggio inferiore alla ricorrente assegnati agli Ambiti di preferenza indicati dalla ricorrente nella Domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017;

011 Certificato visita medica Basco Cesare



012 Dichiarazione Sostitutiva dei redditi della ricorrente ai fini dell'esenzione

Roma, 25 Gennaio 2018

Avv. Elena Spina

